



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

POLIZIA LOCALE

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 19/12/2017

Oggetto: Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi e botti sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che la legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica ed alla sicurezza urbana, e che il M.I, con decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;

CONSIDERATO che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie di fine anno con l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito e possono determinare per lo spavento indotto dal rumore e dagli effetti luminosi conseguenze negative a carico di persone ed animali;

CONDIVISA l'esigenza, tutelata dalla norme innanzi citate, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la

PRESO ATTO che nel territorio comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

RITENUTO necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

VISTI gli artt. 7 bis, e 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge 24 Luglio 2008 n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008 n. 92;

VISTA la Legge 18 aprile 2017 n. 48 di conversione, con modifiche, del D.L. 20.02.2017 n. 14;
VISTA la Legge n. 689/1981;

ORDINA

nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2017 ed il 1° gennaio 2018, è vietato fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi chiusi o aperti, pubblici o privati, nei luoghi di culto, all'interno di scuole, condomini, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i cosiddetti botti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, nell'ambito della tenuta di particolari manifestazioni.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00.

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

Si dispone la preventiva trasmissione, del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, come stabilito dall'art. 54 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché alla Stazione Carabinieri, Commissariato della P.S. e Comando Polizia Locale di Mesagne per l'esercizio dei poteri di controllo.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e, che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di Mesagne.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Mesagne, **19/12/2017**

IL SINDACO

F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3171 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 19/12/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.